

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>ABRUZZO (artt. 78, 79)</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA (art. 69)</b>
<b>Natura giuridica</b> Organo di consulenza della Regione.		<b>Natura giuridica</b> Organo di consulenza e garanzia della Regione, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa		<b>Natura giuridica</b> Organo autonomo e indipendente della Regione.
		<b>Sede</b> Presso il Consiglio		
<b>Composizione ed elezione</b> 5 esperti, di cui 1 indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei ¾ dal Consiglio regionale.		<b>Composizione ed elezione</b> 5 membri, scelti tra magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra professori universitari in materie giuridiche con almeno 15 anni di carriera, tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. Eletti con la maggioranza dei 2/3, dal Consiglio regionale.		<b>Composizione ed elezione</b> 5 componenti, di cui 3 nominati dall'Assemblea legislativa e 2 dal Consiglio delle Autonomie. La Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di 12 mesi e non dopo 18 mesi

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>ABRUZZO (artt. 78, 79)</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA (art. 69)</b>
				dall'insediamento dell'Assemblea.
		<p><b>Incompatibilità</b> Con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.</p>		<p><b>Incompatibilità</b> con la carica di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.</p>
		<p><b>Presidente</b> La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.</p>		<p><b>Presidente</b> La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per 30 mesi.</p>
<p><b>Durata</b> 5 anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili.</p>		<p><b>Durata</b> 6 anni, componenti non rieleggibili.</p>		

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>ABRUZZO (artt. 78, 79)</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA (art. 69)</b>
<p><b>Competenze</b> Esprime pareri e rende valutazioni sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione; sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari; sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da ¼ dei consiglieri; negli altri casi previsti dallo Statuto. Inoltre la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.</p>		<p><b>Competenze</b> Pareri riguardo all'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione; all'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali; la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto; la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum; e) gli altri casi previsti dallo Statuto.</p>		<p><b>Competenze</b> - adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum; - esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali; - esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, dichiara la modalità di amministrazione ordinaria.</p>

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>ABRUZZO (artt. 78, 79)</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA (art. 69)</b>
				della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi. Esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
		<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b></p> <p>I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono emessi su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di 1/3 dei componenti del Consiglio regionale</p>		<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b></p> <p>Il parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto è espresso a richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale.</p>

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>ABRUZZO (artt. 78, 79)</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA (art. 69)</b>
<p><b>efficacia pareri</b></p> <p>Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio.</p>		<p><b>efficacia pareri</b></p> <p>Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.</p>		<p><b>efficacia pareri</b></p> <p>Salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.</p>
<p><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>disciplina principi e modalità per l'elezione ed il funzionamento;</p>		<p><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>disciplina funzionamento, organizzazione, requisiti di eleggibilità, cause di incompatibilità e trattamento economico dei componenti. Assicura l'autonomia.</p>		<p><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti.</p>

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>LAZIO (art. 68)</b>	<b>LIGURIA (artt. 74, 75)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>Natura giuridica</b> Organo regionale indipendente, dotato di autonomia organizzativa.	<b>Natura giuridica</b> Organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.			
<b>Sede</b> Presso il Consiglio	<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale.			
<b>Composizione ed elezione</b> 7 giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.	<b>Composizione ed elezione</b> 5 esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione. Ciascun componente è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti.			
<b>Incompatibilità</b> incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, con l'esercizio di funzioni in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato.				

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>LAZIO (art. 68)</b>	<b>LIGURIA (artt. 74, 75)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Presidente</b> Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente, che resta in carica per la durata dell'organo.</p>				
<p><b>Durata</b> 6 anni, componenti non possono essere immediatamente rieletti.</p>	<p><b>Durata</b> 6 anni, componenti non rieleggibili.</p>			
<p><b>Competenze</b> Il Comitato di garanzia statutaria: verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione; si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione; esprime parere sulle proposte di regolamento regionale</p>	<p><b>Competenze</b> Esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro 20 giorni: sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare; sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie Il parere sui progetti di legge e sui</p>			

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>LAZIO (art. 68)</b>	<b>LIGURIA (artt. 74, 75)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>di delegificazione; si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.</p>	<p>regolamenti di competenza consiliare è espresso prima dell'esame del C.R.</p>			
<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b>  Le pronunce e i pareri di cui alle lett. b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.</p>				



<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>LAZIO (art. 68)</b>	<b>LIGURIA (artt. 74, 75)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>efficacia pareri</b></p> <p>Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia sulla conformità allo statuto delle leggi regionali approvate e non ancora promulgate entro 20 giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.</p>	<p><b>Efficacia pareri</b></p> <p>Il parere sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie è obbligatorio. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.</p>			

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>LAZIO (art. 68)</b>	<b>LIGURIA (artt. 74, 75)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>Rinvio alla legge</b> disciplina funzioni dell'organo e trattamento economico dei componenti.	<b>Rinvio alla legge</b> La legge regionale disciplina il funzionamento, l'organizzazione, i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei componenti l'organo di garanzia.			

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>PIEMONTE (art. 91)</b>	<b>PUGLIA (art. 48)</b>	<b>TOSCANA (art. 57)</b>	<b>UMBRIA (art. 81)</b>	<b>VENETO</b>
<b>Natura giuridica</b> organismo indipendente della Regione.				
		<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale		
<b>Composizione ed elezione</b> 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui: un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; due professori universitari di ruolo in materie giuridiche; due avvocati con almeno quindici anni di esercizio; due ex Consiglieri regionali.	<b>Composizione ed elezione</b> eletto dal Consiglio regionale ed è composto: da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni; da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a 1.	<b>Composizione ed elezione</b> costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti il consiglio, composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati dal consiglio delle autonomie locali.	<b>Composizione ed elezione</b> Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei 2/3 dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.	

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>PIEMONTE (art. 91)</b>	<b>PUGLIA (art. 48)</b>	<b>TOSCANA (art. 57)</b>	<b>UMBRIA (art. 81)</b>	<b>VENETO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Presidente</b></p> <p>La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Presidente</b></p> <p>Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Durata</b></p> <p>I componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Durata</b></p> <p>Il collegio di garanzia dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Competenze</b></p> <p>esprime parere: a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali; b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato; c) sulla coerenza</p>	<p style="text-align: center;"><b>Competenze</b></p> <p>interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del C.R.; verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum</p>	<p style="text-align: center;"><b>Competenze</b></p> <p>Verifica la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto. Inoltre si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Competenze</b></p> <p>esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali</p>	

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>PIEMONTE (art. 91)</b>	<b>PUGLIA (art. 48)</b>	<b>TOSCANA (art. 57)</b>	<b>UMBRIA (art. 81)</b>	<b>VENETO</b>
<p>statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.</p> <p>2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.</p>	<p>previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.</p>			
<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b></p> <p>I pareri sono espressi su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza.</p>		<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b></p> <p>Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno 3 presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme</p>	<p><b>Soggetti legittimati richiesta pareri</b></p> <p>Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, nonché 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.</p>	

<b>ORGANI DI GARANZIA</b>				
<b>COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE: CONSULTA STATUTARIA</b>				
<b>PIEMONTE (art. 91)</b>	<b>PUGLIA (art. 48)</b>	<b>TOSCANA (art. 57)</b>	<b>UMBRIA (art. 81)</b>	<b>VENETO</b>
		statutarie in materia di enti locali.		
<p style="text-align: center;"><b>Efficacia pareri</b></p> <p>Tutti i pareri espressi sono trasmessi al Consiglio regionale che può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Efficacia pareri</b></p> <p>Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Efficacia pareri</b></p> <p>La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rinvio alla legge</b></p> <p>Con legge regionale approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.</p>	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>DIFENSORE CIVICO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>art. 81</b>		<b>art. 6</b>	<b>art. 11</b>	<b>art. 70</b>
<b>Natura giuridica</b> Autorità indipendente della Regione.				<b>Natura giuridica</b> Organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
				<b>Nomina</b> Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa.
<b>Competenze</b> la tutela amministrativa dei cittadini e riferisce annualmente al Consiglio regionale.				<b>Competenze</b> Garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della P.A.. Può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro 30 giorni.
<b>Rinvio a legge</b> Generico. Attuale disciplina con l.r. 20/10/1995 n. 126.		<b>Rinvio a legge</b> Generico. Attuale disciplina con l.r. 16/1/1985 n. 4.	<b>Rinvio a legge</b> Generico. Attuale disciplina con l.r. 11/8/1978 n. 23.	<b>Rinvio a legge</b> Modalità di nomina, compiti, requisiti e modalità d'intervento. Attuale disciplina con l.r. 16/12/2003 n. 25, recante la nuova disciplina del Difensore civico regionale

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>DIFENSORE CIVICO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>art. 69</b>	<b>art. 73</b>		<b>art. 52</b>	
<b>Natura giuridica</b> Organo indipendente della Regione a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.	<b>Natura giuridica</b> Autorità indipendente di garanzia.		<b>Natura giuridica</b> Autorità indipendente di garanzia.	
	<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale		<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale	
<b>Nomina</b> Eletto dal Consiglio regionale con maggioranza qualificata (3/4 dei componenti)				
<b>Competenze</b> Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa	<b>Competenze</b> Tutela il singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.		<b>Competenze</b> Tutela i diritti e degli interessi dei cittadini e delle cittadine, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale.	
<b>Rinvio a legge</b> Modalità di nomina, funzioni e la durata in carica Attuale disciplina con l.r. 28/2/1980 n. 17.	<b>Rinvio a legge</b> Competenze, organizzazione (V. l.r. 6/6/1974 n. 17).		<b>Rinvio a legge</b> Elezione, funzioni, organizzazione e funzionamento	



<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>DIFENSORE CIVICO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 90</b>	<b>art. 50</b>	<b>art. 56</b>	<b>art. 83</b>	
<p><b>Natura giuridica</b> Autorità indipendente della regione.</p>	<p><b>Natura giuridica</b> Organo ausiliario e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.</p>	<p><b>Natura giuridica</b> Organo indipendente della regione.</p>	<p><b>Natura giuridica</b> Organo autonomo e indipendente della Regione.</p>	
	<p><b>Nomina</b> Dall'Assemblea legislativa</p>	<p><b>Nomina e durata in carica</b> Dal Consiglio regionale con maggioranza qualificata. Dura in carica 6 anni e non è rieleggibile.</p>	<p><b>Nomina</b> Dal Consiglio regionale.</p>	
<p><b>Competenze</b> Tutela i diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa. Integra e coordina la propria attività con quella di analoghe istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed europeo. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.</p>	<p><b>Competenze</b> Tutela i diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti di soggetti, individuati dalla legge, che esercitano funzioni pubbliche o di interesse pubblico, a garanzia di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. Tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, degli immigrati e degli interessi dei consumatori.</p>	<p><b>Competenze</b> Tutela non giurisdizionale a tutti nei casi di cattiva amministrazione.</p>	<p><b>Competenze</b> Garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e si coordina con la rete civica nazionale.</p>	

**ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA****DIFENSORE CIVICO**

<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 90</b>	<b>art. 50</b>	<b>art. 56</b>	<b>art. 83</b>	
<b>Rinvio a legge</b> Generico.V. l.r. 9/12/1981 n. 50.	<b>Rinvio a legge</b> Nomina, revoca, status e modalità di intervento. I principi per l'organizzazione della funzione di difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio (V. l.r. 9/7/1981 n. 38).		<b>Rinvio a legge</b> Generico. V. l.r. 22/8/1979 n. 48.	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>LE PARI OPPORTUNITA'</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>art. 80</b>		<b>art. 8</b>	<b>art. 17</b> Commissione regionale per le pari opportunità; Consulta regionale femminile; Consulta degli immigrati	
<b>Composizione ed elezione:</b> Istituita dal Consiglio regionale.				
<b>Competenze</b> Garantisce la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione. Esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza, ed è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.			<b>Competenze</b> La Commissione regionale per le pari opportunità è finalizzata alla realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna. La Consulta regionale femminile seconda è organo consultivo che svolge indagini conoscitive sulla condizione della donna. La Consulta degli immigrati favorisce l'integrazione degli immigrati nella comunità campana.	
		<b>Rinvio a legge</b> Generico.	<b>Rinvio a legge</b> Funzioni, modalità di nomina e garanzia dell'indipendenza	

## ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA

### LE PARI OPPORTUNITA'

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<b>art. 73</b> Consulta femminile regionale per le pari opportunità			<b>art. 54</b> Commissione per le pari opportunità	
<b>Natura giuridica:</b> Organismo autonomo.			<b>Natura giuridica</b> Organismo indipendente.	
<b>Sede:</b> Presso il Consiglio regionale.			<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale.	
<b>Competenze</b> Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.			<b>Competenze</b> Garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini.	
			<b>Rinvio a legge</b> Composizione, funzioni.	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>LE PARI OPPORTUNITA'</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 93</b> Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini <b>art. 38</b> Consulta regionale delle elette	<b>art. 6</b> Organismi di pari opportunità	<b>art. 55</b> Organismi di pari opportunità	<b>art. 62</b> Centro per le pari opportunità	
		<b>Natura giuridica</b> Organismo autonomo.	<b>Natura giuridica</b> Organismo regionale di parità.	
<b>Sede</b> Consulta regionale delle elette del Piemonte istituita presso il Consiglio regionale.		<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale.		
<b>Competenze</b> Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini rimuove gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.		<b>Competenze</b> Funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 117, co. VII costituzione.	<b>Competenze</b> Concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere. Esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>LE PARI OPPORTUNITA'</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>art. 93</b> Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini</p> <p><b>art. 38</b> Consulta regionale delle elette</p>	<p><b>art. 6</b> Organismi di pari opportunità</p>	<p><b>art. 55</b> Organismi di pari opportunità</p>	<p><b>art. 62</b> Centro per le pari opportunità</p>	
<p><b>Consulta regionale delle elette del Piemonte</b> Promuove la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società. Esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per</p>		<p>Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.</p>		

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>LE PARI OPPORTUNITA'</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>art. 93</b> Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini</p> <p><b>art. 38</b> Consulta regionale delle elette</p>	<p><b>art. 6</b> Organismi di pari opportunità</p>	<p><b>art. 55</b> Organismi di pari opportunità</p>	<p><b>art. 62</b> Centro per le pari opportunità</p>	
<p>rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.</p>				
<p><b>Rinvio a legge</b> Per la Commissione pari opportunità: la composizione i poteri e quanto ne garantisca il funzionamento.</p>	<p><b>Rinvio a legge</b> Generico</p>	<p><b>Rinvio a legge</b> Generico (V. l.r. 23/2/1987 n. 14).</p>	<p><b>Rinvio a legge</b> Composizione e funzionamento</p>	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>IL CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>art. 65</b> Il Collegio dei revisori dei conti				<b>art. 72</b> Corte dei Conti
				<b>Natura giuridica</b> Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
				<b>Composizione ed elezione</b> La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da 2 componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.
				<b>Competenze</b> Controllo di gestione sull'attività amministrativa ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.



<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>IL CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>art. 65</b> Il Collegio dei revisori dei conti				<b>art. 72</b> Corte dei Conti
				Tali competenze possono essere esercitate a richiesta dell'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
<b>Rinvio a legge</b> Generico				<b>Rinvio alla legge</b> La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale. La legge statale stabilisce i principi.

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>IL CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>art. 70</b> Comitato regionale di controllo contabile				
<b>Composizione ed elezione</b> 1 presidente e 4 componenti, eletti dal Consiglio nella seduta successiva a quella in cui è eletto il Presidente del Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.				
<b>Composizione ed elezione</b> 1 presidente e 4 componenti, eletti dal Consiglio nella seduta successiva a quella in cui è eletto il Presidente del Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.				

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>IL CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>art. 70</b>				
<p><b>Competenze</b></p> <p>Riferisce al Consiglio Comitato regionale di controllo contabile regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale. Può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, richiede alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Esamina le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio.</p>				

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>IL CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 99</b> Rapporti con la Corte dei Conti				
<b>Natura giuridica</b> Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.				
<b>Composizione e nomina</b> Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti.				
<b>Competenze</b> Verifica la regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.				

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>GLI ORGANI DI CONSULTAZIONE: IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
			<b>art. 23</b>	
			<b>Composizione</b> Rappresentanti del sistema camerale regionale ed esperti	
			<b>Competenze</b> Diritto di iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale. Esprime pareri alla Giunta e al Consiglio previa loro richiesta.	
			<b>Rinvio a legge</b> Disciplina con legge regionale.	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>GLI ORGANI DI CONSULTAZIONE: IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>art. 71</b> Consiglio regionale dell'economia e del lavoro			<b>art. 40</b> Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione	
<b>Natura giuridica</b> Organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali			<b>Natura giuridica</b> Organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico regionale.	
			<b>Sede</b> Presso il Consiglio regionale	
<b>Composizione</b> Nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori				

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>GLI ORGANI DI CONSULTAZIONE: IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>art. 71</b> Consiglio regionale dell'economia e del lavoro</p>			<p><b>art. 40</b> Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione</p>	
<p><b>Competenze</b> Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.</p>				
<p><b>Rinvio a legge</b> La legge regionale regola la composizione, durata e specifica le competenze</p>			<p><b>Rinvio alla legge</b> La composizione e le funzioni, i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio di tale organismo. La regione può istituire con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.</p>	

**ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA**

**GLI ORGANI DI CONSULTAZIONE: IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 87</b> Consiglio regionale dell'economia e del lavoro				
<b>Competenze</b> Contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.				
<b>Rinvio alla legge</b> La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.				



<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE</b>				
<b>OSSERVATORIO DEI DIRITTI; CONSULTA DELL'AMBIENTE; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE, GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA; CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA DISABILITÀ E DELL'HANDICAP.</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>art. 82</b> Osservatorio dei diritti		<b>art. 7</b> Consulta dell'ambiente	<b>art. 24</b> Il Consiglio regionale dell'istruzione e della formazione	<b>art. 71</b> Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
				<b>Sede</b> Presso l'Assemblea legislativa.
<b>Competenze</b> Verifica costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle disposizioni di principio. Informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.				<b>Competenze</b> Garantisce la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
<b>Rinvio a legge</b> Istituzione, composizione, organizzazione, azione.		<b>Rinvio a legge</b> Generico.	<b>Rinvio a legge</b> Generico	<b>Rinvio a legge</b> Nomina, funzioni, modalità organizzative e funzionale.

## ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA

### ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE

OSSERVATORIO DEI DIRITTI; CONSULTA DELL'AMBIENTE; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA; CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA DISABILITÀ E DELL'HANDICAP.

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<b>art. 74</b> Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap <b>art. 72</b> Osservatorio permanente sulle famiglie				
<b>Natura giuridica</b> La Consulta per i problemi della disabilità ed handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili. L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie è organismo di consultazione e di monitoraggio.				

**ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA****ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE**

**OSSERVATORIO DEI DIRITTI; CONSULTA DELL'AMBIENTE; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA; CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA DISABILITÀ E DELL'HANDICAP.**

<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<b>art. 74</b> Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap <b>art. 72</b> Osservatorio permanente sulle famiglie				
<b>Competenze</b> La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, promuove la partecipazione attiva dei disabili alla vita della collettività ed esercita funzioni consultive in relazione alle politiche regionali per la loro piena inclusione sociale. L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, studia e analizza le situazioni di disagio familiare, valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati da Regione, enti locali, gruppi ed associazioni.				
<b>Rinvio a legge</b> Generico.				

## **ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA**

### **ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE**

**OSSERVATORIO DEI DIRITTI; CONSULTA DELL'AMBIENTE; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA; CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA DISABILITÀ E DELL'HANDICAP.**

**PIEMONTE**

**PUGLIA**

**TOSCANA**

**UMBRIA**

**VENETO**

**ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA**

**ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE**  
**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA;**  
**CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO**

**ABRUZZO**

**BASILICATA**

**CALABRIA**

**CAMPANIA**

**EMILIA-ROMAGNA**

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE</b> <b>COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA;</b> <b>CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
	<b>art. 74</b> Comitato regionale per le comunicazioni		<b>art. 53</b> Garante per l'infanzia e l'adolescenza <b>art. 55</b> Comitato regionale per le comunicazioni	
	<b>Natura giuridica</b> Autorità indipendente di garanzia.			
	<b>Sede</b> Presso il Consiglio Regionale.		<b>Sede</b> Entrambi Presso il Consiglio Regionale.	
	<b>Competenze</b> Consulenza e gestione nel campo delle comunicazioni regionali.		<b>Competenze</b> Il Garante garantisce la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.	
	<b>Rinvio a legge</b> Generico.		<b>Rinvio a legge</b> Generico. Per il Comitato lo Statuto prevede solo la sua istituzione.	

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE</b> <b>COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA;</b> <b>CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 100</b> Osservatori e Consulte	<b>art. 50</b> Comitato per l'informazione e la comunicazione (CORECOM) <b>art. 50</b> Consiglio generale dei pugliesi nel mondo			
	<b>Natura giuridica</b> Il Consiglio generale dei pugliesi del mondo è autorità di garanzia che interviene per la tutela dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero.			
	<b>Sede</b> Entrambi presso il Consiglio regionale.			
	<b>Competenze</b> Il CORECOM tutela la conoscenza e trasparenza dell'azione legislativa e amministrativa. Il Consiglio generale dei pugliesi del mondo tutela dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero.			

<b>ORGANI DI GARANZIA E DI TUTELA</b>				
<b>ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE</b>				
<b>COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI; GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA; CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<b>art. 100</b> Osservatori e Consulte	<b>art. 50</b> Comitato per l'informazione e la comunicazione (CORECOM)  <b>art. 50</b> Consiglio generale dei pugliesi nel mondo			
<b>Rinvio a legge</b> Facoltà di istituire Osservatori e Consulte, con relativa disciplina.	<b>Rinvio a legge</b> Ambiti di azione, modelli istituzionali, organizzativi e procedurali.			